

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE TAVOLI - ESENTE PERITI



19983 14

23 SET 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box for subject]

R.G.N. 9339/2013

Cron. 19983

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. ANTONIO LAMORGESE - Presidente - Ud. 24/04/2014
- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere -
- Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere -
- Dott. PAOLA GHINOY - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9339-2013 proposto da:

FURLIN MAURO C.F. **FRLMRA65B13A126C**, elettivamente domiciliato in **ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 11**, presso lo studio dell'avvocato **COSTANZA ACCIAI**, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato **NAVARRA ORLANDO**, giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

contro

CASINO' DE LA VALLEE S.P.A. C.F. **01049790970**, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in **ROMA, VIA LEONE IV 99**,

2014

1434

presso lo studio dell'avvocato FERZI CARLO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati STANCHI VINCENZO, STANCHI ANDREA NICOLO' giusta delega in atti;


- controcorrente -

avverso la sentenza n. 1225/2012 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 09/01/2013 r.g.n. 1239/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l'Avvocato ACCIAI COSTANZA;

udito l'Avvocato FERZI CARLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto.





Udienza 24.4.2014, causa n.5

R.G. 9339/13

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In sintesi questi i principali fatti processuali come riportati nella sentenza impugnata. Con ricorso del 15.7.2004 avanti il Tribunale di Aosta il sig. **Forlin Mauro**, premesso di aver operato alle dipendenze del Casinò **de la Valle spa** con mansioni di cassiere addetto alla "casse card", esponeva di aver ricevuto due lettere di contestazione del 23.1.2004 e del 3.3.2004 con cui gli veniva addebitato che alcune operazioni effettuate alla casse non erano state riconosciute dai clienti; che gli era stato intimato il provvedimento del licenziamento disciplinare il 23.2.2004. Il **Forlin** impugnava il recesso e chiedeva il suo annullamento con conseguente diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno, come richiesto in ricorso. Si costituiva la società convenuta che ribadiva la legittimità del licenziamento intimato. Il Tribunale di Aosta con sentenza del 5.5.2006 rigettava la domanda proposta. La Corte di appello di Torino con sentenza del 25.7.2007, in parziale accoglimento dell'appello del **Forlin**, dichiarava illegittimo il licenziamento, ordinava la reintegrazione del lavoratore nel luogo di lavoro e condannava la società appellata al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni dal recesso alla reintegrazione. La Corte di cassazione accoglieva tre motivi del ricorso principale proposto dal Casinò con sentenza n. 24208/2010; cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Torino. Il **Forlin** riassumeva la causa e con sentenza del 29.9.2011 la detta Corte di appello respingeva l'appello proposto dal **Forlin** avverso la sentenza 5.5.2006 del Tribunale di Aosta. Con successivo ricorso il Casinò **de la Valle spa**, ex art. 389 c.p.c. e 144 c.p.c., esponeva che in seguito alla sentenza n. 968/07 della Corte di appello era stato versato al **Forlin** l'importo di euro 156.947,50 e ne chiedeva la restituzione con gli interessi legali. Si costituiva il **Forlin** che contestava la fondatezza della domanda sottolineando di aver già proposto ricorso avanti la Corte di cassazione dopo la conclusione del giudizio di rinvio.

La Corte territoriale con sentenza del 13.11.2012 condannava il **Forlin** a restituire al Casinò il solo importo di euro 108.172,25 oltre interessi dal 29.9.2011. La Corte territoriale rilevava che l'eccezione del **Forlin** sull'incompetenza della Corte adita era infondata. La domanda di restituzione ex art. 389 c.p.c. è da ritenersi completamente diversa da quella proposta ex art. 392 c.p.c. avanti il Giudice del rinvio come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità. Lo scopo della domanda ex art. 389 c.p.c. è quella di garantire il ripristino della situazione patrimoniale precedente la decisione poi annullata. Risultava rispettato il termine annuale per la proposizione della domanda posto che la sentenza della cassazione era stata pubblicata il 30.11.2011 e l'azione di restituzione instaurata il 26.10.2011; inoltre la competenza (esclusiva) spettava al Giudice del rinvio. La domanda di restituzione era stata ridotta dallo stesso Casinò ad euro 140.953,38 come da conteggio prodotto ed andava da tale somma ulteriormente detratta la somma di euro 32.780,53 versata dalla datrice di lavoro quale sostituto d'imposta



del ~~Forin~~ per cui la somma da restituire nel complesso veniva calcolata in euro 108.172,95 oltre interessi legali dal 29.9.2011, data nella quale la Corte di appello di Torino aveva confermato la legittimità del recesso e quindi accertata la non spettanza delle somme poi richieste in restituzione.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il ~~Forin~~ con cinque motivi; resiste controparte con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si allega la violazione delle norme sulla competenza del Giudice adito; inoltre doveva sospendersi il processo ex art. 337 secondo comma c.p.c.

Il motivo appare infondato alla luce delle corrette affermazioni della sentenza impugnata che ha richiamato l'orientamento di questa Corte secondo il quale "la domanda di restituzione e di riduzione in pristino ex art. 389 c.p.c. è del tutto diversa quanto a *petitum* ed a *causa petendi* rispetto in quella proposta nel giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c.: si tratta di domande autonome, che non comportano la necessaria riunione dei processi, in quanto la prima è indipendente dalla fondatezza della seconda (pur determinando la statuizione del giudizio di rinvio in via definitiva quanto dovrà essere corrisposto da una parte all'altra con il conguaglio conclusivo) ed assolve alla specifica esigenza di garantire all'assicurato la possibilità di ottenere, al più presto, la restaurazione della situazione patrimoniale antecedente alla pronuncia della decisione poi annullata" (Cass. n. 13454/2011). Alla stregua di tale principio certamente la domanda di restituzione andava proposta al Giudice di rinvio come impone testualmente lo stesso art. 389 c.p.c.: Le vicende, stante la diversità radicale tra i due giudizi di rinvio e di restituzione, relativi al giudizio di rinvio e cioè il fatto che lo stesso fosse terminato e che la seconda sentenza della Corte di appello fosse già stata impugnata con ricorso in cassazione sono ininfluenti sul procedimento per la restituzione. L'invocato articolo 337 secondo comma c.p.c., al fine della chiesta ma denegata sospensione del processo, appare non pertinente perché si riferisce al caso diverso in cui si invochi l'autorità di una sentenza in un diverso processo, fattispecie assolutamente diversa da quella in esame. Per quanto osservato prima tra i due giudizi non c'è un rapporto di pregiudizialità perché il giudizio di restituzione trova fondamento solo nell'avvenuta cassazione della sentenza impugnata e nella necessità di ripristinare lo *status quo ante* di carattere patrimoniale, non dipende quindi da un accertamento ancora da definirsi. Da ultimo sembrano richiamati al motivo anche i termini introdotti dall'art. 46 legge n. 69/09, che però sono applicabili ai giudizi instaurati dopo il 4.7.2009 (Cass. n. 6784/2012), mentre il presente è stato instaurato prima.

Con il secondo motivo si allega la violazione dell'art. 337 secondo comma c.p.c. in ordine al rigetto dell'istanza di sospensione del giudizio.

La doglianza è infondata per quanto già detto *supra*.

(1) del: "am-
curato"; ad-
de: "interessa-
to" *Plawop*

h



Con il terzo motivo si allega la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Il giudice, violando l'art. 2697 c.c., ha accollato al ricorrente l'onere di provare che il Casinò avesse effettuato i versamenti fiscali.

Il motivo appare inammissibile in quanto il ricorrente non ha alcun interesse all'esame di tale motivo posto che la sentenza impugnata non ha stabilito alcun obbligo per il ricorrente di restituire i versamenti fiscali in parola.

Con il quarto motivo si allega l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto della discussione tra le parti. La Corte non ha esaminato le doglianze circa la pretesa illegittimità del licenziamento.

Il motivo appare inammissibile in quanto correttamente il Giudice di appello ha ritenuto che le varie censure e rilievi circa la legittimità del licenziamento erano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio limitato ex art. 389 c.p.c. alla domanda di restituzione di somme corrisposte in virtù di una sentenza cassata. Non sussiste alcuna violazione del principio di imparzialità del Giudice posto che è la stessa legge a radicare la competenza nel Giudice di rinvio.

Con l'ultimo motivo si allega la violazione e falsa applicazione di norme di diritto per violazione dell'art 385 c.p.c. e dell'art. 391 c.p.c.

Il motivo appare infondato in quanto la Corte territoriale, con riferimento alla domanda specifica introdotta ex art. 389 c.p.c., ha fatto applicazione del principio di soccombenza posto che alla società istante indubbiamente spettava la restituzione di somme corrisposte in esecuzione di una sentenza ormai cassata.

Pertanto deve rigettarsi il proposto ricorso. Le spese del giudizio di legittimità- liquidate come al dispositivo- seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 100,00 per spese, nonché in euro 4.000,00 per compensi oltre accessori. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24.4.2014

Il Consigliere estensore
(dr. Giuseppe Bronzini)

Giuseppe Bronzini

Il Presidente

Antonio

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppe Schiavone
Depositato in Cancelleria
oggi, 23 SET 2014



Il Funzionario Giudiziario
Il Funzionario *Adriano GRANATA*

Giuseppe Schiavone